

Decr. n. 86/20



TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

OGGETTO: Settore Penale: Misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/20 e priorità di trattazione dei processi dibattimentali - Integrazione e sostituzione del Decreto n. 84/20.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il proprio Decreto n.84/20 in oggetto e ritenuto di dovervi apportare integrazioni, modifiche e chiarimenti come segue;

Premesso che, pertanto, il presente Decreto integra e sostituisce quello n. 84/20;

Visto l'art 36 del D.L. n. 23/2020;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 18/2020;

Visto il proprio decreto n. 74/20, con il quale sono state date ulteriori disposizioni a fronte del protrarsi fino all'11 maggio 2020 della sospensione *ex lege* dell'attività giudiziaria onde scongiurare, anche nel nostro settore istituzionale di attività pubblica, i gravi rischi e gli effetti negativi della pandemia da COVID-19 in corso ormai da circa due mesi;

Richiamati anche tutti gli altri decreti, provvedimenti organizzativi, note di chiarimento e raccomandazioni, concernenti anche il personale amministrativo, emessi a far tempo dall'inizio della fase emergenziale, tuttora in corso, dovuta alla pandemia da COVID-19 in corso, nonché tutte le relative disposizioni normative e governative, ivi comprese in particolare quelle delle Autorità sanitarie, a livello nazionale e locale;

Ritenuta, la necessità di adottare sin d'ora **misure organizzative** per la trattazione degli affari giudiziari del **settore Penale** - al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute e, in particolare, di evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, **tenendo comunque conto, innanzitutto, delle limitazioni allo spostamento delle persone sul territorio** - anche per la cd. **a fase**, cioè per il **periodo compreso, allo stato, tra l'11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020**;

Precisato altresì, in proposito, che dette misure - probabilmente e salvo successive modifiche che si rendano necessarie - saranno utili e valide anche per il periodo immediatamente successivo, quando comincerà la **3a fase**, che verosimilmente, però, non consentirà ancora (e per diversi mesi) un ritorno alla piena normalità, **dipendendo il tutto sempre, in primis, dalla suddetta possibilità di spostamento delle persone sul territorio;**

Viste le analoghe misure organizzative già approntate con il Decr. n. 76/20 del 14 aprile u.s. per il settore Civile;

Considerato che il criterio di fondo e la finalità da perseguire è quello di **un graduale ritorno alla "normalità"** (semmai con questo termine potrà mai effettivamente descriversi la situazione futura dopo gli sconvolgimenti di questa pandemia virale), che tenga conto, passo passo, innanzitutto dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e attui, comunque, per un tempo allo stato indefinito, tutte quelle cautele personali che ci hanno insegnato e raccomandato in questo periodo emergenziale, in modo da salvaguardare *in primis* la salute del personale amministrativo, dei magistrati, degli avvocati, delle parti e di tutti gli altri utenti della giustizia all'interno dei palazzi nei quali la stessa si attua;

Sentita, appunto - come prescrive l'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020 -, *"l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione"*, ricevendone un mero rinvio alle disposizioni e raccomandazioni di carattere sanitario impartite nel presente periodo e nel prossimo futuro;

Tenuto conto di quanto il CSM - nelle ultime linee-guida per l'emergenza da COVID-19 di cui alla Delibera del 26 marzo 2020 e con riferimento ai provvedimenti che debbono assumere i Dirigenti degli Uffici Giudiziari per il periodo successivo alla sospensione *ex lege* dell'attività giudiziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g), del D.L. n. 18/20 - raccomanda sul punto: e cioè di assumere detti provvedimenti **"principalmente valutando in via prioritaria il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit."**;

Sentiti più volte - anche in apposite riunioni con collegamenti da remoto (tramite l'applicativo Teams di Microsoft) - i giudici ed i funzionari responsabili del Settore Penale, nonché il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede;

Tenuto conto del fatto che, allo stato il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione penale (come, del resto di quella civile), per cui può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti connessi alla celebrazione delle udienze - e **innanzitutto di quelle che, in quanto dichiarate indifferibili dalla legge, debbono comunque essere svolte** - nonché l'accettazione dei relativi provvedimenti depositati dai giudici, unitamente agli altri

comunque relativi ad affari urgenti ed indifferibili, oltre che l'accettazione degli atti aventi la stessa urgenza ed indifferibilità presentati nel periodo dalle parti;

Preso atto, inoltre, della nota in data 14 aprile 2020 del Procuratore della Repubblica, il quale, premesso che anche nella 2a fase sarà in pratica possibile trattare ben pochi procedimenti, propone invece la concentrazione sulla 3a fase - quella cioè successiva al 30 giugno, e ancor più alla prossima pausa estiva, visto che rimarrà pochissimo tempo prima di quest'ultima, una volta cessato il complessivo periodo di sospensione massima dell'attività giudiziaria già previsto dal legislatore da tempo, e cioè quello dal 9 marzo al 30 giugno 2020 – per potere, in sostanza, finalmente fissare un effettivo e generale criterio di priorità di trattazione dei processi monocratici che privilegi, comprensibilmente, quelli che hanno una concreta, prevedibile e fondata speranza di “sopravvivenza” alla prescrizione spesso incombente, con conseguente “abbandono” al loro inevitabile destino di quelli per i quali tale speranza non sia possibile nutrire allo stesso modo;

Ritenuto di dover condividere e far proprio il merito di tale proposta (trattandosi, peraltro, di materia che lo scrivente da Presidente della Sezione Penale aveva già più volte tentato di affrontare in passato), in ordine alla quale i colleghi ed il rappresentante della categoria degli avvocati hanno espresso unanime parere favorevole ad una iniziativa del genere, in modo tale:

- 1) da poter pervenire ad una **“ristrutturazione” di ampio respiro dei ruoli di udienza**, che tenga finalmente conto dei processi che si possono prevedibilmente portare effettivamente a definizione prima che sopraggiunga la inevitabile prescrizione;
- 2) da potersi, quindi, **dedicare al meglio a detti (assolutamente non pochi) processi**, da trattare in numero limitato per ciascuna udienza e per più giudici che tengono udienza contemporaneamente, anche e soprattutto, in particolare, nei primi mesi dopo la ripresa, ma forse per molto più tempo (se è vero che questo COVID-19 non ci lascerà del tutto per mesi e mesi e forse molto più tempo di quello che possiamo immaginare, avendo comunque già sicuramente cambiato alquanto lo stile di vita di tutti e con la quasi certa prospettiva di modificarlo ancora di più in futuro);
- 3) da riuscire, comunque, anche a **gestire gli inevitabili mille problemi che si presenteranno alla ripresa**, dopo una paralisi di tutte le attività giudiziarie così lunga, con i giudici e, in particolare, anche il personale amministrativo (operato sicuramente dalla relativa marea di adempimenti) occupati a reggere l'impatto dell'improvviso “risveglio” di tutte le categorie interessate al nostro lavoro, a cominciare dagli avvocati e dalle loro tante richieste ed istanze che hanno dovuto tenere da parte nel periodo di sospensione, quando, come tuttora, per ragioni sanitarie negli Uffici Giudiziari sono stati e sono presenti solo presidi composti da poche persone, sia tra i giudici che tra il personale amministrativo;

e ciò anche a prescindere, per il momento, da un eventuale e futuro protocollo sul punto con l'Avvocatura e la Procura della Repubblica;

D'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

Per tutte tali ragioni;

DISPONE

PER IL PERIODO DAL 12 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020

A) TRATTAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGE

a) I procedimenti indicati nel **comma 3), lett. b) e lett. c), dell'art. 83 del D.L. n. 18/20,** come ora parzialmente modificato dal comma 2 dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020, **continueranno ad essere tutti trattati,** alle condizioni ivi indicate (**necessità di richiesta** dell'interessato per quelli indicati nei nn. da 1) a 3) della seconda parte della lett. b) cit.), restando, comunque, sempre riservata al giudice la valutazione in ordine alle modalità di concreta trattazione e, in particolare, di svolgimento delle attività istruttorie, facendo ricorso, ogni volta che sia possibile, ai **collegamenti da remoto, in forza del comma 12 dell'art. 83 cit. e del correlato Protocollo sottoscritto in data 9 aprile 2020,** e comunque in modo tale da consentire il rispetto della **distanza di sicurezza** interpersonale (che può fissarsi in **almeno 1,5 mt.**) dentro e fuori l'aula di udienza.

B) POSSIBILITÀ DI TRATTAZIONE ULTERIORE

Premesso che nella scelta dei procedimenti che, come appresso sub b) e segg., **possono essere trattati ulteriormente** (**oltre**, cioè, quelli la cui trattazione è, come sopra sub a), comunque obbligatoria), il singolo giudice - **ferma restando l'autonomia decisionale** con riferimento agli specifici procedimenti che, di volta in volta, ritiene di trattare nell'ambito di quelli appresso indicati sub b), c) e d), anche quanto al numero degli stessi, **salvi i limiti massimi** indicati ai punti 2) e 3) del capo D) che segue, e alla concreta gestione delle udienze, pur nel rispetto delle disposizioni e raccomandazioni qui impartite - deve tenere altresì conto:

- 1) delle **possibilità di spostamento delle persone sul territorio in ragione delle condizioni sanitarie** del momento, come rese note, man mano, dalle Autorità sanitarie, nazionali e locali, **evitando comunque il più possibile detti spostamenti:**
- 2) dell'esigenza di **evitare gli assembramenti di persone** all'interno del Tribunale, e quindi la **contemporanea presenza, nell'aula e fuori dall'aula, di un eccessivo numero di persone, che non consenta il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle altre cautele di carattere igienico-sanitarie** raccomandate dalle disposizioni delle Autorità a ciò preposte, nazionali e locali: in ciò tenendo presente anche la contemporanea celebrazione di altre udienze all'interno del medesimo edificio, in specie se in aule collocate sullo stesso piano ed adiacenti a quella propria;

- 3) della necessità di **contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo**, che - adesso obbligatoriamente organizzato in presidi composti, a rotazione, da pochissime persone, tutti gli altri dipendenti essendo autorizzati al c.d. *lavoro agile* da casa - solo gradualmente, in ragione dell'evolversi della crisi sanitaria in corso, potrà essere riammesso al lavoro in Tribunale;
- 4) infine, degli **ordinari criteri di priorità** nella scelta finale dei procedimenti da trattare in concreto, nell'ambito e con i limiti massimi indicati, dando precedenza, oltre a quelli indicati nella seconda parte del punto b) che segue, a quelli con le misure in scadenza o concernenti reati di maggior allarme sociale;

Ritenuto opportuno - in ragione della necessità di diversificazione dei procedimenti che potranno essere trattati nel corso del periodo in questione, complessivamente pari a 50 giorni, al fine di graduare nel tempo la ripresa delle attività – dividere detto periodo in due sottoperiodi di 25 giorni ciascuno;

Ciò premesso;

dal 12 maggio al 5 giugno 2020 potranno essere altresì trattati:

b) **quando non vi sia stata la richiesta di trattazione da parte dell'interessato** (che renderebbe, naturalmente, come sopra obbligatoria la trattazione *ex lege*), i **procedimenti indicati nel comma 3), lett. b), seconda parte, nn. 1) e 2), e lett. c), dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, e in primo luogo** quelli già rinviati nel periodo precedente e non trattati proprio per non esservi stata, appunto, richiesta, e cioè:

- 1) procedimenti a carico di **persone detenute** (in espiatione di pena), salvo che si trovino ristretti in istituto a seguito di ordine di sospensione provvisoria di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 51 ter, comma 2, dell'Ord. Penitenziario (essenzialmente, quindi, gli **incidenti di esecuzione riguardanti persone ristrette in carcere**, con la salvezza indicata, **ma anche persone che potrebbero esservi condotte in dipendenza della decisione sull'incidente di esecuzione** (in caso di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.), **esclusi, pertanto, gli incidenti di esecuzione non urgenti ed indifferibili, che non incidono cioè sulla durata della detenzione o, comunque, sulla carcerazione** (ad es. quelli in tema di esecuzione delle pene pecuniarie non più convertibili, come nel caso che siano prescritte);
- 2) procedimenti nei quali è applicata **una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale** (interdittiva o coercitiva), **ovvero una misura di sicurezza** (non detentiva, naturalmente, perché in caso di misura di sicurezza detentiva la trattazione è obbligatoria per legge);

*in detti procedimenti **le parti private** (imputato, detenuto o meno, e parte civile) e i **testimoni qualificati** (ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici o interpreti), potranno essere esaminati mediante collegamento da remoto, ai sensi del **comma 12 bis dell'art. 83 D.L. n. 18/20**, come aggiunto nel testo della legge di conversione, già approvata dai due rami del Parlamento e di prossima pubblicazione sulla G.U., **se e in quanto** sarà stato possibile, per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, attrezzare adeguatamente e per tempo le aule di udienza;*

3) incidenti probatori di cui all'art. 392 c.p.p. (anche) quando non siano stati dichiarati **urgenti** su richiesta di parte, ma siano ritenuti tali d'ufficio dal giudice;

c) procedimenti assegnati ai GOP e fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

dal 6 giugno al 30 giugno 2020, oltre ai procedimenti di cui ai punti b) e c) che precedono, potranno essere altresì trattati:

d) procedimenti fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., udienze preliminari, discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

C) RINVII D'UFFICIO

Tutti gli altri procedimenti fissati nelle udienze dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (sia preliminari che altre camerale o riti speciali dell'Ufficio GIP/GUP e sia dibattimentali che camerale della Sezione Penale) **saranno rinviati sin d'ora a dopo il 30 giugno**, non prima del mese di settembre 2020.

D) LINEE GUIDA VINCOLANTI ai sensi del comma 7, lett. d), dell'art. 83 D.L. n. 18/20.

PROCEDIMENTI CHE VANNO TRATTATI

Una volta individuati – come sopra - i procedimenti da trattare, i giudici si atterranno alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la fissazione e la trattazione delle udienze.

1) Innanzitutto, comunicheranno con congruo anticipo i rispettivi calendari delle udienze con i processi da trattare alla Cancelleria, la quale li inoltrerà immediatamente, via PEC, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (quest'ultimo avrà cura – come d'intesa già dall'inizio dell'emergenza – di diffonderli in tempo utile a tutti i difensori interessati), provvedendo subito dopo anche alle singole comunicazioni, sempre via PEC ove possibile, dando priorità, in particolare, a quelle ai difensori di altri Fori, nonché agli eventuali altri adempimenti (ad es., citazione di testimoni). I calendari saranno comunicati con congruo anticipo anche **ai fonici addetti alla registrazione** delle udienze.

La tempestiva predisposizione dei predetti calendari sarà coordinata dalla Presidente di Sezione, una prima volta per tutte le udienze dal 12 maggio al 5 giugno 2020 e la volta successiva per tutte quelle dal 6 giugno al 30 giugno 2020. I calendari verranno trasmessi per tempo a questa Presidenza (per il primo periodo non oltre il 5 maggio 2020), al fine di consentire la verifica della compatibilità dell'attività di udienza programmata da ciascun giudice con quella complessiva del Tribunale e di monitorare l'andamento delle presenze nei locali del Palazzo di Giustizia, nonché, in ultima analisi, la validità delle presenti linee guida, per questi aspetti sicuramente "vincolanti" ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. d), del D.L. n. 18/20.

- 2) **Nel primo periodo dal 12 maggio al 5 giugno 2020**, non dovranno essere trattati – **indicativamente** - più di **2-3 procedimenti con istruttoria orale** per giudice ad udienza e con **non più di 2 testimoni e/o parti private da esaminare** complessivamente in ogni procedimento, da fissare a distanza di almeno 1 ora l'uno dall'altro (o più se si prevede che le deposizioni o comunque le attività di udienza del procedimento o dei procedimenti precedenti occuperanno un tempo maggiore): **si ribadisce** che i predetti limiti numerici sono soltanto indicativi, mandandosi al giudice - nella sua **autonomia decisionale e con riferimento alla conoscenza dei suoi procedimenti che solo lui può avere** - di stabilire quanti procedimenti, in definitiva, trattare e con quanti soggetti da esaminare, onde assicurare le cautele ed il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie anticontagio da COVID-19, e **si chiarisce**, altresì, che quando trattasi di procedimenti nei quali non debba essere svolta istruttoria orale, o che comunque sono di agevole e spedita trattazione, a maggior ragione i limiti numerici sopra indicati possono essere sicuramente superati.
- 3) **Nel secondo periodo dal 6 giugno al 30 giugno 2020**, non dovranno essere trattati – **indicativamente** - più di **4-5 procedimenti** per giudice ad udienza e con **non più di 3 testimoni e/o parti private da esaminare** a procedimento, sempre da fissare a distanza di 1 ora l'uno dall'altro: **con i medesimi chiarimenti di cui sopra**.
- 4) Ciascun giudice, GIP o giudice del dibattimento, dovrà disporre che la rispettiva Cancelleria comunichi per tempo agli addetti alla Vigilanza, udienza per udienza ed entro le ore 9,00, **l'elenco con i procedimenti da trattare, l'orario di trattazione di ciascun procedimento e i nominativi di tutte le persone, avvocati, imputati, periti, consulenti tecnici e testi ammessi a partecipare all'udienza**: a tali soggetti – e **soltanto agli stessi** - sarà consentito l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia all'orario di inizio stabilito per il dato procedimento e **solo se muniti di idonea mascherina**, dopo i controlli visivi circa il loro apparente stato di salute, eventualmente anche tramite *termoscanner* in dotazione agli addetti alla Vigilanza, i quali – come già disposto dallo scrivente nel proprio Decr. n. 42/20 – dovranno impedire l'ingresso a chiunque presenti sintomi di malattie da

raffreddamento (**raffreddore e tosse, a maggior ragione se accompagnati da febbre**) e, dopo averne accertato le generalità, darne immediata comunicazione a questo Presidente o a chi in quel momento ne fa le veci, al Dirigente Amministrativo e al Giudice interessato, onde adottare le cautele e i provvedimenti del caso. Gli addetti alla Vigilanza cureranno, in ogni caso, che non si creino assembramenti durante la predetta verifica degli aventi diritto all'accesso al Tribunale. In tale frangente, onde agevolare i controlli, gli avvocati useranno la cortesia di esibire subito la copia della comunicazione di Cancelleria relativa al procedimento al quale sono interessati.

- 5) Compatibilmente con il rispetto delle le esigenze igienico-sanitari i processi potranno essere trattati eventualmente **a porte chiuse**, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.. Durante le udienze deve, tuttavia, essere assicurato un costante ricambio d'aria, se possibile aprendo le finestre.
- 6) In ogni caso, all'interno di ogni singola aula di udienza il giudice deve rispettare e far rispettare la **distanza minima** di sicurezza tra persona e persona, che può indicarsi in **almeno 1,5 mt.**: pertanto, considerate le dimensioni medie alquanto contenute delle aule penali del Tribunale, eccetto quella molto grande della Corte di Assise, non potranno, comunque, essere trattati procedimenti che contemplino la contemporanea e necessaria presenza in aula di un numero di persone tale che non consenta di rispettare tale distanza minima (**indicativamente** non più di 25-30 persone nell'aula grande della Corte di Assise e di 15-20 persone nell'altre aule): in detto numero ricomprendendo il singolo giudice o i giudici (i tre del Collegio oppure gli otto della Corte di Assise), il cancelliere, l'addetto alla trascrizione, il P.M., i difensori e le parti private (avvocato/i, imputato/ti, parte/i civile/i o persona/e offesa/e), nonché il testimone o il perito o il consulente tecnico che in quel momento deve essere esaminato (ovvero, in caso di confronto, due o più di tali soggetti). Ugualmente, il giudice deve adottare i provvedimenti atti a garantire il distanziamento interpersonale per quanto riguarda più testimoni che debbano attendere di essere esaminati.
- 7) terminate le attività delle udienze alle quali sono interessati, i difensori (se non hanno ulteriori adempimenti da compiere) e le parti lasceranno immediatamente il Tribunale. Così come i testimoni usciranno dal Tribunale non appena hanno reso la deposizione
- 8) Per ogni eventuale ed urgente ulteriore attività e modalità o necessità specifica qui non prevista, la Presidente della Sezione Penale, anche come attuale Presidente Vicaria, e il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP possono dare disposizioni immediate, nei rispettivi ambiti, possibilmente concordandole preventivamente con questo Presidente, o comunque dandone subito comunicazione alla Presidenza (il predetto Coordinatore potrà far capo anche alla Presidente Vicaria, se occorre).

PER I PROCEDIMENTI CHE VANNO RINVIATI

- 1) Nell'ottica futura – che, lo si è premesso, si intende ormai avere presente, una buona volta, con maggior concretezza ed effettività - della “ristrutturazione” dei ruoli monocratici, spesso letteralmente asfissati da un numero ingestibile di processi per fatti minori o, comunque, di vecchia data e, quindi, prossimi alla prescrizione, i giudici - fermo restando il criterio di priorità generale ed assoluta indicato al 1° comma dell'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., il quale, appunto, stabilisce altresì (2° comma) che *“i dirigenti degli uffici giudiziari adottano i provvedimenti organizzativi **necessari per assicurare la rapida definizione dei procedimenti per i quali è prevista la trattazione prioritaria**”* - proprio per rendere effettiva quest'ultima disposizione dovranno attenersi all'ulteriore criterio di:
 - a) rinviare più **a breve**, tra tali processi “prioritari *ex lege*”, quelli che vengono per primi **nell'ordine graduale** stabilito dalla norma appena citata (si tenga presente che le varie ipotesi previste dal 1° comma dell'art. 132 *bis* cit. possono anche concorrere tra loro, creando categorie di priorità ulteriori e rafforzate rispetto alle ipotesi semplici);
 - b) rinviare **a medio termine**, sempre tra i processi “prioritari *ex lege*”, quelli che vengono dopo i primi nell'anzidetto ordine graduale;
 - c) rinviare più **a lungo** i processi che non rientrano in alcuna delle categorie di priorità codificate, **anche se con parte civile**, la presenza eventuale della parte civile non essendo, invero, annoverata tra i criteri di priorità *ex lege* previsti dall'art. 132 *bis*, pur dovendosi, comunque, di fatto privilegiare la trattazione dei processi nei quali è presente la parte civile nell'ambito di quelli che non sono prioritari *ex lege*;
 - d) rinviare, infine, **molto più a lungo** i processi - al limite, pure quelli con la parte civile (ma) - che prevedibilmente non si potranno, comunque, mai definire (**anche ipotizzando una trattazione a ritmi serrati, per quanto però concretamente realizzabile**) prima dell'intervento della prescrizione e che si ritiene qui, convenzionalmente, di individuare in quelli nei quali i termini prescrizionali dei reati contestati, calcolate tutte le sospensioni di legge, vengano a scadere **entro i 12 mesi** dalla data dell'udienza in cui sono fissati.
- 2) Siffatta gestione dei ruoli monocratici va iniziata **subito**, approfittando del fatto che - adesso ancora per legge e, poi, per le udienze fino al 30 giugno 2020 in forza del presente provvedimento - la stragrande maggioranza dei processi penali dibattimentali è rinviata d'ufficio. Quindi, è questo il momento per sfoltire i ruoli futuri, in particolare quelli delle udienze postferiali fino almeno a dicembre 2020, facendo spazio ai processi che hanno più “speranza di vita”, quelli che si debbono e si possono prevedibilmente celebrare in tempi utili. Tempi utili che saranno tanto più rinvenibili quanto più si riuscirà a scremare preventivamente e da subito i ruoli dai processi datati o che, comunque, riguardano fatti destinati a prescriversi, magari anche subito o poco tempo dopo la

sentenza di primo grado (in tal caso quando, ovviamente, manca la parte civile). A parte qualche prima udienza e qualche discussione, non è pensabile però che si possano portare in una sola udienza altri 20 processi che, sulla carta, prevedono trattazioni varie e l'esame di decine di testi. E men che mai dopo la "scoperta" del COVID-19! Quindi, si raccomanda di formare – dal prossimo mese di settembre (a luglio potrà essere fatto, al massimo, poco più che a giugno) e almeno fino a dicembre 2020 - ruoli con **un numero limitato di processi e, comunque, congruo onde evitare gli assembramenti di persone** all'interno del Tribunale e, in particolare, la **contemporanea presenza, nell'aula e fuori dall'aula, di un eccessivo numero di persone che non garantisca il necessario distanziamento** (una decina di processi al massimo con istruttoria dibattimentale, oltre qualche prime udienza e qualche discussione). Certo occorre che quei pochi processi abbiano **un'alta possibilità di reale e proficua trattazione**, che i testimoni, *in primis* quelli di accusa – **e qui si chiede la fattiva collaborazione della Procura della Repubblica** -, vengano citati tempestivamente e che, quantomeno, non venga a mancare, come invece non poche volte accade, la prova della notifica della citazione, paralizzando così anche qualsiasi possibilità di sanzionare il teste assente ingiustificato o di farlo accompagnare coattivamente alla successiva udienza.

3) Quanto alle modalità di effettuazione dei rinvii d'ufficio, sussiste, innanzitutto, **l'obbligo per ciascun giudice, anche onorario, di predisporre l'elenco dei rinvii di ciascuna udienza diversi giorni prima di quest'ultima**, in modo tale da:

- a) consentire alla Cancelleria di poter **sempre** comunicare immediatamente, via PEC, gli elenchi dei rinvii alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale provvederà – come d'intesa già dall'inizio dell'emergenza – a diffonderli in tempo utile a tutti i difensori interessati (contemporaneamente avendo conferma, per esclusione, dei processi che invece saranno trattati a ciascuna udienza, come tali comunicati ancor più tempestivamente alle parti interessate, secondo quanto disposto al punto 1) della lett. D) che precede);
- b) mettere detti elenchi a disposizione dei GOP che devono sostituire i giudici professionali nelle loro udienze di rinvio.

Onde non gravare più sulle Cancellerie Penali, che stanno sopportando dal 9 marzo una mole di adempimenti, che in massima parte si sono accumulati e attendono di potere esser smaltiti quanto prima, a causa dell'allontanamento forzato dall'Ufficio voluto dall'attuale legislazione emergenziale, ben poco essendosi potuto fare con il ricorso allo *smart working*, non esistendo il processo penale telematico né, tantomeno, una "console" del cancelliere (né penale né civile); **dal 12 maggio i rinvii d'ufficio di tutti i procedimenti monocratici, nonché di quelli collegiali quando il Collegio tiene, comunque, udienza per trattare processi esclusi dal rinvio d'ufficio, non saranno**

più comunicati fuori udienza (salvo per quanto si dirà appresso), **bensi in udienza**. D'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine, invero, per ciascun giudice monocratico, professionale o onorario, ovvero Collegio che tiene effettivamente udienza (anche solo per comunicare i rinvii, come accadrà, peraltro, ma solo per i giudici onorari) sarà presente in aula un difensore iscritto nell'elenco dei difensori di ufficio, al quale saranno comunicati formalmente i rinvii, peraltro - si ripete - **già tempestivamente anticipati alle parti prima dell'udienza**. Ciò avverrà da parte del giudice, professionale o onorario, che sia presente ovvero del Collegio che sia riunito per la trattazione di processi esclusi - come sopra - dal rinvio d'ufficio: in difetto, da parte di **almeno uno dei GOP** che sarà verosimilmente presente ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per trattare processi del proprio ruolo (e questo sin dal 12 maggio, in forza di quanto previsto al punto c) del capo B) che precede), ovvero, comunque, anche solo per i rinvii d'ufficio, suoi ed eventualmente di uno o più altri giudici, professionali o onorari, che non siano presenti per trattare processi del loro ruolo.

Si ribadiscono qui, ad ogni buon conto, le seguenti regole da osservare quanto alle modalità, ai luoghi ed ai soggetti deputati a ricevere le **comunicazioni dei rinvii**:

- a) esse vanno effettuate, per e presso i difensori, sempre e soltanto **ai loro indirizzi di posta elettronica certificata**;
- b) in caso di **prima udienza**, ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, saranno eseguite al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, comunque al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;
- c) nel caso, invece, di **imputato già presente ovvero dichiarato assente**, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: ***Cass. n. 8729/2020; Cass n. 52507/2014***) dovranno essere eseguite presso il difensore, di fiducia o d'ufficio.

Si comunichi a tutti i Giudici, professionali ed onorari, del Tribunale, al Dirigente Amministrativo, ai Funzionari responsabili del settore Penale, GIP e Dibattimento, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, agli addetti alla Vigilanza dei tre edifici del Tribunale, nonché al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale preso la Corte di Appello, oltre che alla 7a Commissione del C.S.M. all'indirizzo di posta elettronica **settima-emergenzacovid@cosmag.it**.

Cassino, 27 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Capurro